

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019
150/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE PORTO
EMPEDOCLE DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2016

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1061^a riunione del 16 aprile 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 760/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 760/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 863/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 863/2017/R/eel);

- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 14 luglio 2017, prot. Autorità 24090, del 17 luglio 2017 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 4 agosto 2017, prot. Autorità 26703, del 8 agosto 2017 (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 30 maggio 2018, prot. Autorità 17149, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 13 febbraio 2019, prot. Autorità 3614, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 20 febbraio 2019, prot. Autorità 4271, di pari data (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione della DMEA, del 6 marzo 2019, prot. Autorità 5681, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 18 marzo 2019, prot. Autorità 6807, del 19 marzo 2019 (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- la capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14, che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 521/2014/R/eel, è indicata da Terna in una sezione dedicata dell'elenco degli impianti essenziali, può essere classificata in:

- capacità di produzione considerata essenziale da Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento nell'anno medesimo (di seguito: impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06);
- capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14 diversa da quella descritta al precedente alinea;
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 per un periodo pluriennale che include l'anno 2016, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- l'impianto Porto Empedocle, di ENEL PRODUZIONE è stato inserito, da Terna, nell'elenco degli impianti soggetti al regime 91/14 per l'anno 2016;
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111/06, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111/06, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui non si applica il regime 91/14; nell'anno 2016, dunque, l'impianto Porto Empedocle è stato soggetto al regime 91/14 dal 1 gennaio 2016 fino alle 00:00 del giorno 28 maggio 2016 e al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 per la restante parte dell'anno;
- con la deliberazione 760/2016/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), e del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2016 per l'impianto Porto Empedocle;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera z), e 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2016, in relazione all'impianto Porto Empedocle; il medesimo utente ha fornito all'Autorità, con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, le informazioni integrative richieste con prima lettera DMEA;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da ENEL PRODUZIONE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 863/2017/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2016 agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, ivi incluso l'impianto Porto Empedocle;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera bb), e 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alla disciplina di riferimento;
- con la seconda comunicazione Terna, come integrata con la terza comunicazione Terna a seguito della seconda lettera DMEA, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22 prevede che, per l'anno 2016, i costi fissi di un impianto essenziale che risulta sia assoggettato al regime 91/14 sia ammesso alla reintegrazione *ex* deliberazione 111/06 siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2016 in relazione all'impianto Porto Empedocle.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;

- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Porto Empedocle per l'anno 2016, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 863/2017/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - b) i ricavi attinenti al mercato del giorno prima *ex* commi 4.4 e 65.3;
 - c) i ricavi relativi al mercato infragiornaliero *ex* commi 3.1, lettera o), e 65.3.2;
 - d) i ricavi relativi al corrispettivo per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non tiene conto dell'erogazione, per l'anno 2016, del corrispettivo di cui all'articolo 36 della deliberazione 48/04, non essendo noto al momento della trasmissione dell'istanza medesima;
 - e) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22, dal momento che, come comunicato da Terna, il tasso di indisponibilità dell'impianto Porto Empedocle per l'anno 2016 è risultato inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Porto Empedocle, il Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il giorno 31 maggio 2019;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini